



Città di Nichelino
Città Metropolitana di Torino

Area Servizi alla Persona - Ufficio Casa
Tel. 011.66819573 E-mail: casa@comune.nichelino.to.it
protocollo@cert.comune.nichelino.to.it

9 ° BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE
PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA
IN DISPONIBILITÀ AL COMUNE DI NICHELINO
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
(da possedere alla data del 15/01/2025)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini:

1) italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

2) aventi la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 11 (Nichelino, Candiolo, None, Vinovo) alla data di pubblicazione del bando.

INOLTRE

Il richiedente e tutti i componenti del nucleo, devono:

- non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o

abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € 24.976,88.

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 c.2 del Regolamento n.14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari.

Disposizioni riservate agli appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti relativi alla residenza (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e all'indicatore ISEE (di cui all'articolo 3, comma 1 lett i) della Legge regionale medesima.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco saranno inseriti, a cura della Commissione regionale di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i., in un'apposita graduatoria, dalla quale il Comune attingerà per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale

costituito da almeno 10 alloggi.

Per la pubblicità a tali categorie di richiedenti, il Comune informerà la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – in merito all’emissione del presente Bando.

Riserva a favore di particolari categorie

Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., un’aliquota massima del 30% per cento degli alloggi che si renderanno liberi nel periodo di vigenza della graduatoria conseguente al presente bando saranno assegnati ai nuclei appartenenti alle seguenti categorie:

- le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni;
- nuclei monogenitoriali con prole.

Definizione di nucleo richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell’intero nucleo richiedente, come definito dall’articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell’unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell’unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione commisurato anche alla condizione economica e determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al bando

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate sugli appositi moduli disponibili:

- a) online sul sito istituzionale dei Comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo ai

seguenti indirizzi:

- Nichelino: www.comune.nichelino.to.it
- Vinovo: www.comune.vinovo.to.it
- Candiolo: www.comune.candiolo.to.it
- None: www.comune.none.to.it

b) in formato cartaceo presso:

- Palazzo "La Torre" Servizi alla Persona della Città di Nichelino, via del Pascolo 13/A nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 11,30 – dalle 13.30 alle 15,30 e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- Palazzo Comunale Piazza di Vittorio dalle ore 8,30 alle ore 16,00;
- Consorzio socio-assistenziale CISA 12 presso le sedi di: Via Cacciatori n. 21/12 – Piazza Camandona n. 29 – Via del Pascolo n. 28 ore 9,00 – 12,00;
- Palazzo Camandona ufficio anagrafe ore 8.30 -12,00;

E inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/04/2025.

E' possibile depositare la domanda corredata da apposita marca da bollo da € 16,00 nelle seguenti modalità:

- Consegna diretta a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Nichelino;
- Consegna diretta a mano presso l'Ufficio Casa previo appuntamento telefonico dal 15.01.25 al 15.04.25 previa prenotazione telefonica al numero 011.6819573 o email: casa@comune.nichelino.to.it;
- a mezzo posta con raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Nichelino – Ufficio Casa – Piazza di Vittorio 1- 10042. In tale caso occorre allegare al modulo di domanda copia del documento d'identità del richiedente;
- a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.comune.nichelino.to.it;

E' possibile richiedere assistenza alla compilazione della domanda, durante le apposite sessioni dedicate, previo appuntamento da concordare con l'Ufficio Casa (011.6819573 – email: casa@comune.nichelino.to.it)

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

I cittadini residenti nei Comuni di Candiolo, None e Vinovo potranno consegnare la domanda nei propri Comuni di residenza che le raccoglieranno ciascuno secondo quanto indicato nel proprio sito istituzionale.

N.B. In caso di consegna diretta presso l'Ufficio Casa, il modulo di domanda deve essere presentato dal richiedente o da un componente del nucleo familiare (se la consegna è effettuata da persona esterna al nucleo familiare è necessaria una delega corredata da una fotocopia del documento di identità del delegante) dal 15/01/2025 alle ore 12.00 del 15/04/2025.

É fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al Bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente.

DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione al presente bando devono essere allegati i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune. La condizione dell'invalidità e gli atti relativi ad un eventuale sfratto **non sono autocertificabili**.

VERIFICA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla verifica delle domande presentate provvede il Comune di Nichelino che in caso di domanda con documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, i quali dovranno consegnare la documentazione utile entro e non oltre 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di trenta giorni. Le domande, una volta verificate da ATC, saranno inoltrate ad un'apposita Commissione, costituita ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/10 e s.m.i., che ai fini della graduatoria attribuirà un punteggio alle domande secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e dal Regolamento attuativo n. 10/R (come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 Novembre 2022).

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 11 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai cittadini emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.